

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Articolo 1 – Finalità

La Società Sportiva Dilettantistica **GOLF TERRE DI CANOSSA** (di seguito “Società”) ha come finalità principale la promozione di un ambiente sportivo sano, rispettoso e privo di qualsiasi forma di discriminazione, abuso o molestia, garantendo il diritto di tutti i suoi Tesserati a svolgere attività sportive in un contesto adeguato e dignitoso.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente Modello Organizzativo si applica a tutti i Tesserati della Società.

Il Modello riguarda specificamente le condotte tenute nell'ambito delle attività sportive svolte dalla Società, inclusi eventi, allenamenti e competizioni.

Le condotte rilevanti possono avvenire in qualsiasi forma o modalità, inclusi comportamenti personali, comunicazioni online attraverso il web e i social network.

Articolo 3 – Comportamenti rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini della presente Safeguarding:

- a) Abuso psicologico;
- b) Abuso fisico;
- c) Molestia sessuale;
- d) Abuso sessuale;
- e) Negligenza;
- f) Incuria;
- g) Abuso di matrice religiosa;
- h) Bullismo e cyberbullismo;
- i) Comportamenti discriminatori.

Le definizioni dettagliate di questi comportamenti sono riportate nella presente Safeguarding.

A tal fine, vengono considerati:

- a) **per “abuso psicologico”**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- a) **per “abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età,

genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- a) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite
- b) aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- c) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- d) per **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- e) per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- f) per **“abuso di matrice religiosa”**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- g) per **“bullismo, cyberbullismo”**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- h) per **“comportamenti discriminatori”**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche

fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Articolo 4 – Obblighi dei Tesserati

I Tesserati sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a)** Rispettare e trattare con dignità tutti i Tesserati.
- b)** Segnalare situazioni di disagio o comportamenti inappropriati, specialmente se coinvolgono minori, alle autorità competenti.
- c)** Informare costantemente i genitori o responsabili legali degli atleti sulla programmazione degli allenamenti.
- e)** Mantenere comportamenti rispettosi verso tutti i Tesserati, i Giudici di Gara e i volontari durante le attività sportive e le competizioni, accettando le decisioni delle autorità competenti in modo leale ed educato.
- f)** Indossare un abbigliamento decoroso all'interno degli impianti sportivi.

Articolo 5 – Natura delle disposizioni

Qualsiasi condotta contraria alle disposizioni del presente Modello Organizzativo è considerata illecita e può essere sanzionata in base al Regolamento di Giustizia della Società.

Articolo 6 – Conoscenza ed osservanza del presente Modello Organizzativo

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Modello Organizzativo, a rispettarlo e a collaborare per il suo rispetto.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' AGONISTICA E ATLETI MINORENNI

Articolo 7 – Politiche di Prevenzione

- a)** La Società si impegna al controllo del casellario e dei carichi pendenti degli allenatori, tecnici, dipendenti, medici e degli altri soggetti che potrebbero essere a contatto con gli atleti;
- b)** La società, essendo il Golf uno sport individuale, al fine di una maggiore prevenzione verso gli atleti minorenni prevede che durante gli allenamenti individuali e collettivi dovrà essere presente un genitore o adulto accompagnatore. Tale disposizione potrà venire meno nel caso entrambi i genitori firmino una deroga a lasciare il minore con i Coach – Tecnici e altri soggetti all'interno degli impianti sportivi;
- c)** Durante le trasferte per le competizioni a squadre dove sia prevista la partecipazione di atleti minorenni con a seguito lo Staff Tecnico della Società, gli atleti dovranno dormire in camere separate per genere, ed è fatto divieto assoluto ai Coach e ai Tecnici di pernottare con i minori. Per partecipare alle trasferte I genitori dovranno dare sempre il consenso in forma scritta;
- d)** Si prevede che Coach e Staff Tecnico durante gli spostamenti degli atleti non dovranno mai rimanere soli con i minori. Il Coach o il tecnico potranno ovviare a tale divieto con una preventiva richiesta scritta tramite mail al responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato dalla società;

- e) È fatto divieto dopo ogni allenamento o competizione sportiva, ove non sia prevista la divisione degli spogliatoi, che ci sia promiscuità tra ragazzi e ragazze e tra atleti con i Coach e Staff Tecnico;
- f) Tutti gli atleti ed atleti minorenni sono tenuti a rispettare quanto previsto all'articolo 3 e quattro del presente regolamento.

TITOLO III – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE

Articolo 8 – Nomina del Garante

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenze e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.33 c.6 del d.lgs n.36 del 28 febbraio 2021, la Società ha nominato un garante contro gli abusi, violenze e discriminazioni.

Il Nominativo del suddetto garante è pubblicato sul sito internet della società nella sezione "Safeguarding" e affisso in bacheca presso la club-house dell'impianto sportivo. Il Nominativo del Garante è stato comunicato al responsabile al responsabile Federale delle politiche di Safeguarding.

Articolo 9 – Compiti del Garante

L'Ufficio del Garante ha il compito di:

- a) Ricevere e gestire le segnalazioni relative ad abusi, violenza e discriminazione.
- b) Svolgere indagini imparziali, garantendo la riservatezza delle informazioni.
- c) Proporre eventuali sanzioni in caso di condotte contrarie al Modello Organizzativo.

Il Garante deve collaborare con le autorità competenti in caso di condotte punibili penalmente.

Articolo 10 – Segnalazioni

Le segnalazioni relative ad abusi, violenza e discriminazione possono essere effettuate in forma anonima.

Il Garante ha l'obbligo di comunicare ogni segnalazione alle autorità competenti quando questa rivela il possibile coinvolgimento di minori o comportamenti punibili penalmente.

La Federazione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Articolo 11 – Sanzioni

Il Garante e il Consiglio di Amministrazione della Società possono proporre le seguenti sanzioni per le condotte contrarie al Modello Organizzativo:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività sportive;
- c) Esclusione definitiva dalla Società.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 12 – Revisione del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo sarà soggetto a revisione periodica prevista dalla normativa e verrà adattato alle nuove esigenze e normative in materia di tutela della dignità e sicurezza degli atleti.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente Modello Organizzativo entra in vigore dalla data del 14.01.2025 su approvazione da parte del Consiglio Di Amministrazione della Società.

Articolo 14 – Comunicazione

Il presente Modello Organizzativo sarà reso noto a tutti i Tesserati attraverso il sito web ufficiale della Società, e sarà disponibile in formato cartaceo presso la sede sociale.

Golf Terre di Canossa SSD a RL

F.to il Presidente

Massimo Bianchi